



34633-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| ROSA ANNA SARACENO | - Presidente - | Sent. n. sez. 2649/2020 |
| PALMA TALERICO     |                | CC - 22/10/2020         |
| DANIELE CAPPUCCIO  | - Relatore -   | R.G.N. 5402/2020        |
| ANTONIO CAIRO      |                | <b>Motivazione</b>      |
| CARLO RENOLDI      |                | <b>Semplificata</b>     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI

nel procedimento a carico di:

(omissis) : nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 31/01/2019 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ordinato, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., l'esecuzione, nei confronti di (omissis), della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 16 marzo 2016 e revocato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2014, limitatamente alla porzione di pena inflitta per i reati a lui ascritti ai capi c) e d) della rubrica.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale per avere il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli disatteso le regole sull'attribuzione della competenza nella fase esecutiva, nella fattispecie riservata alla Corte di appello di Napoli.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. (omissis) ha depositato memoria di replica con la quale ha dedotto l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

*n*

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato».

L'enunciato principio trova il suo completamento nella regola dettata dal successivo comma 2 della medesima norma, che stabilisce che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello».

Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza emessa il 3 novembre 2016 dalla Sesta sezione di questa Corte di legittimità, con la quale il ricorso di (omissis) avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli è stato dichiarato inammissibile, si evince che la sentenza di condanna a carico di (omissis), confermata in appello quanto alla sua posizione, è stata, invece, riformata — con

l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. — nei confronti degli imputati che, diversamente dall'odierno ricorrente, rispondevano del delitto di associazione mafiosa.

Di qui la fondatezza del ricorso, là dove ha indicato nella Corte di appello di Napoli il giudice competente a pronunciarsi sull'incidente di esecuzione.

Resta, invero, irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che, in relazione a <sup>(omissis)</sup>, la sentenza del Tribunale sia stata confermata, essendo consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo cui, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere *in executivis* va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Cuneo, Rv. 262987; Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, confl. comp. in proc. D'Aprile, Rv. 259797; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, Guarnieri, Rv. 246395).

3. Le precedenti considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente a provvedere.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli

Così deciso il 22/10/2020.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio



Il Presidente

Rosa Anna Saraceno

